

FUNZIONI E COMPITI DELLA DIRIGENZA

La diffida del SIVeMP

Una vigilanza
sempre costante
sull'applicazione di ACN,
CCNL e Giurisprudenza

E stata notificata la diffida che invita tutti i Direttori Generali delle AAUSL e degli IZZSS a un corretto impiego del personale nell'ambito delle mansioni che le norme giuridiche e contrattuali assegnano ai colleghi.

Un atto dovuto, a tutela di tutti i veterinari, inclusi quelli inquadrati nell'ACN che in alcuni casi venivano impropriamente assegnati a compiti propri del Veterinario Ufficiale con una conseguente assunzione di responsabilità e rischio impropri.

Una diffida che trova la sua base giuridica, oltre che nella normativa già esistente, anche nella recente pronuncia del TAR Lazio che ha esplicitamente affermato come i compiti che la legislazione assegna alla dirigenza veterinaria non possano essere assegnati a personale convenzionato.

La fine di un percorso lineare che lega tre diverse ma convergenti azioni della Segreteria Nazionale SIVeMP:

1. La ferma richiesta, cui è stato fornito un riscontro positivo, di inserire nella norma finale n. 6 dell'ACN del 23 marzo 2005 la specifica clausola, accettata e sottoscritta dalle parti, ovvero come «[...] Ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna alla dirigenza nell'ambito dei servizi veterinari, non possono essere utilizzate per l'attivazione delle ore di attività convenzionata».

2. La ferma presa di posizione della Segreteria Nazionale SIVeMP con cui ci siamo fatti promotori all'ARAN, trovando condivisione da tutte le OOSS della dirigenza medica (con l'esclusione della UIL che ha prima sottoscritto e poi ritirato la firma alla medesima dichiarazione, invariata nei principi anche se mutata nella forma) di inserire nel testo del CCNL 01/08/2008 la dichiarazione congiunta n°

2, che recita:

«Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell'organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale e i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull'opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area».

3. La vittoria ottenuta in un ricorso sostenuto dalla Segreteria Nazionale avverso la cancellazione di un concorso per dirigenti veterinario in cui il TAR Lazio non solo ha rigettato le tesi della ASL RMD, che giustificava la cancellazione del concorso con la possibilità di assumere colleghi veterinari attraverso l'ACN per coprire posti da veterinario dirigente di nuova istituzione, ma, cosa ancora più importante sul piano giuridico, ha ribadito un principio chiaro ed evidente, ovvero come l'inquadramento in due diverse aree contrattuali non possa portare alla coincidenza nel ruolo e nelle connesse responsabilità dei due tipi di impiego del veterinario.

L'affermazione lapidaria ma fondamentale è che «Le funzioni di dirigente veterinario non possono, all'evidenza, essere svolte da personale convenzionato».

Il compito di una puntuale vigilanza sull'applicazione di ACN, CCNL e giurisprudenza così come sono state segnalate alle Direzioni delle Aziende e IZS nella Diffida è ora delle segreterie aziendali e regionali SIVeMP e FVM, cui come sempre non faremo mancare il nostro supporto.

Roma, 5 novembre 2008

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Locali

Ai Direttori Generali
Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Agli Assessori alla Sanità
delle Regioni e delle Province Autonome

PROT. N. 393/15.3.7.16.6.36

OGGETTO: DIFFIDA

Egregio Direttore,
il TAR Lazio, con la recentissima pronuncia n. 7941/08, resa in un giudizio instaurato da questa Organizzazione Sindacale, ha riconfermato un principio fondamentale per la categoria dei dirigenti veterinari, la cui tutela è da sempre un primario obiettivo dello scrivente Sindacato. Il Tribunale Amministrativo ha espressamente affermato che, nell'ambito del SSN, «*Le funzioni di dirigente veterinario non possono, all'evidenza, essere svolte da personale convenzionato*».

Lo stesso Accordo Collettivo Nazionale (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del vigente d. lgs. n. 502/92 e successive modificazioni è inequivocabile sul punto: ampia incentivazione all'integrazione e al coordinamento tra veterinari convenzionati e dirigenti dipendenti, ma «*Nel rispetto delle relative competenze professionali*» (art. 12 comma 2 e 13 comma 4).

Non solo. L'ACN del 1/3/06 - Ipotesi di accordo per l'attuazione della norma finale n. 6 dell'ACN del 23 marzo 2005 per la disciplina del rapporto di lavoro dei medici specialisti ambulatoriali interni e le altre professionalità ai sensi dell'art. 8 d.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. relativo ai veterinari, nella dichiarazione a verbale recita «*Le parti concordano che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti previsti nella dotazione organica unitamente ai ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna alla dirigenza nell'ambito dei servizi veterinari, non possono essere utilizzate per l'attivazione delle ore di attività convenzionata ed analogamente le risorse economiche impiegate per l'attivazione di ore di attività convenzionale non possono essere utilizzate per far fronte alla dotazione organica della dirigenza veterinaria*».

Altrettanto importante, per chiarire contestualmente il quadro di riferimento normativo, è il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale - Quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007 che, nella Dichiarazione Congiunta N. 2 stabilisce che: «*Fermo restando il rispetto delle scelte delle Regioni nell'organizzazione delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale ed i diversi ruoli e funzioni che la legislazione vigente assegna ai dirigenti del Servizio Sanitario Nazionale stesso e a medici e veterinari convenzionati, le parti concordano sull'opportunità che le risorse economiche finalizzate alla copertura dei posti delle dotazioni organiche vengano destinate ai dirigenti di cui alla presente area*».

Del resto è il legislatore ad aver statuito che sono solo i dirigenti veterinari dipendenti del S.s.n. ad avere un rapporto di subordinazione di tipo esclusivo che li mette nella condizione di avere il dovere ed il potere di svolgere i compiti istituzionali, come le **funzioni di controllo, vigilanza ispezione e certificazione**, in una parola il servizio pubblico, con la capacità, in sostanza, di esprimere il potere certificativo ed autoritativo della P.A. in qualità di Pubblici Ufficiali (art. 15 comma 4 d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; art. 14 lett. o) e p) l.n. 833/78; art. 7 ter e ss. d.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni; potendo essi soltanto agire anche in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria (art. 3

E p.c.

Al Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Al Ministro della Funzione Pubblica

Al Presidente della SISAC

Al Presidente dell'ARAN

Al Presidente della FNOVI

LORO SEDI

l.n. 283/62; 21 comma 3 l.n. 833/78 e 27 ultimo comma d.p.r. n. 616/77). La differenza tra le due categorie è, inoltre, resa palese dal rigido regime di incompatibilità che vincola i dirigenti dipendenti del servizio sanitario e non i convenzionati.

Questi ultimi, infatti, non potendo essere "controllori" nel senso sopra richiamato, non ricadono, e mai devono ricadere, nella coincidenza, nello stesso soggetto, di "controllore e controllato"; per questo motivo possono avere rapporti di convenzione con più di una ASL o IZS (i cui atti ufficiali distinti, e reciprocamente depositari di specifiche garanzie sanitarie, non possono avere genesi comune nell'autonomia di un singolo veterinario convenzionato) e mantenere propri rapporti privati di attività libero professionale.

Si badi bene, la legge consente solo ai dirigenti veterinari dipendenti di adottare provvedimenti e concludere procedimenti di vigilanza ed ispezione, svolgendo validamente l'attività di certificazione oltre ovviamente a consentirgli di esprimere la completa professionalità specialistica di cui sono depositari.

I veterinari convenzionati, nell'ambito dei rapporti definiti dall'ACN, ed anche nei residui rapporti "atipici" con le Aziende Usl o IZS, costituiscono una forma di *out sourcing*; sono, infatti, liberi professionisti che mettono a disposizione del S.s.n. per un determinato numero di ore la propria esperienza e professionalità eseguendo prestazioni a supporto delle attività proprie della dirigenza veterinaria del SSN, anche in particolari e contingenti situazioni.

Preme sottolineare come la commistione delle funzioni esponga tutti i professionisti coinvolti a serie responsabilità: i convenzionati per lo svolgimento di funzioni senza legittimazione giuridica (e per la responsabilità civile personale che ne può derivare - anche alla luce di recenti pronunce della Suprema Corte); i dirigenti dipendenti per aver consentito a soggetti privi dei prescritti poteri di erogare prestazioni, e svolgere attività nell'ambito di un servizio pubblico, di esclusiva competenza della dirigenza veterinaria; e, in ogni caso, l'Azienda sanitaria per aver deciso e predisposto un siffatto assetto organizzativo *contra legem*.

Per le motivazioni appena esposte il SIVeMP **diffida formalmente** codesta Azienda/Istituto e Regione dall'utilizzare personale veterinario convenzionato per svolgere le funzioni tipiche dei dirigenti veterinari, agli stessi conferite dal legislatore, nonché dall'applicare istituti contrattuali, quali ad esempio la pronta disponibilità, utilizzando risorse della dirigenza veterinaria per finanziare attività della medicina veterinaria convenzionata; la quale, in ogni caso, non può mai sostituire la pronta reperibilità del veterinario dirigente, finalizzata alle attività di emergenza notturne e festive.

Contestualmente si invitano codeste Amministrazioni ad avviare le procedure concorsuali di cui al D.P.R. 483/97 laddove si ravvisassero carenze di organico veterinario e, nelle Amministrazioni dove residuassero rapporti di lavoro atipico, che questi ultimi siano rapidamente uniformati alle condizioni normo-economiche dell'ACN.

Ove si ravvisassero comportamenti illegittimi, si adiranno le competenti autorità giudiziarie al fine di far rispettare le norme vigenti e le clausole contrattuali, nonché tutelare gli interessi della categoria.

Distinti saluti
Il Segretario Nazionale SIVeMP
dott. Aldo Grasselli